CAMERA DEI DEPUTATI N. 2449-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1951 (*Stampato n. 1859*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1951

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951

Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione sociale tende necessariamente negli Stati civili ad una certa uniformità che garantisce una applicazione comune per bisogni comuni al di sopra di ogni frontiera. La tendenza in questo senso è favorita per un lato da organismi internazionali, come la Organizzazione internazionale del lavoro (O. I. L.) e per l'altro da Convenzioni che si stipulano in merito fra i varî Paesi. Uno dei settori più avanzati di tale uniformità legislativa è quello delle assicurazioni sociali. Basterà a questo proposito ricordare il *Code de Securité Sociale* che è stato in questi ultimi tempi presentato dalla Commissione Sociale all'Assemblea del Consiglio di Europa e che teneva conto oltreché delle risoluzioni votate in varî tempi dall'O. I. L. anche degli accordi vigenti nel Benelux e negli Stati di Italia, di Francia e del Belgio.

Tra i tre ultimi Paesi nominati esistono delle Convenzioni bilaterali in materia di previdenza sociale; e precisamente la Convenzione 31 marzo 1948 stipulata tra l'Italia e la

Francia; la Convenzione 30 aprile dello stesso anno stipulata tra l'Italia e il Belgio; la Convenzione 17 gennaio sempre dello stesso anno stipulata tra la Francia e il Belgio.

Interesse evidente per la tendenza sopra indicata e per un buon sistema di previdenza sociale si è quello di collegare le tre convenzioni e rendere per quanto possibile applicabile nei tre Paesi una stessa ed unica norma previdenziale.

Ecco pertanto l'oggetto del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione con la ratifica dell'accordo tripartito concluso tra l'Italia, Francia e Belgio il 19 gennaio 1951 a Parigi.

Questo accordo è destinato a consentire che i cittadini di ciascuna parte contraente possano usufruire ovunque vengano a trovarsi dei benefici previsti da legislazioni previdenziali che li tutelano in ciascuno dei tre Paesi. Paesi nei quali finora vigono le Convenzioni bilaterali sopra citate. Talché un nostro lavoratore che sarebbe coperto da assicurazioni sociali, emigrando in Francia o nel Belgio in forza di tali Convenzioni bilaterali, viene ora a restare ugualmente coperto se dalla Francia passa direttamente in Belgio o viceversa. In altre parole la protezione previdenziale si estende o meglio rimane continua ed uniforme, indipendentemente dagli spostamenti che l'emigrante abbia ad effettuare in qualsiasi dei territori dei tre Paesi firmatari della presente Convenzione.

L'articolo 1 della Convenzione stabilisce precisamente il principio sopra esposto della uniformità in materia di sicurezza sociale e definisce quali siano le persone, i territori, le disposizioni legislative e le autorità competenti che sono oggetto della Convenzione stessa.

Nell'articolo 2 è da notare che viene accolto il principio di applicazione della formula più favorevole all'interessato nei casi ove vi sia difformità nello stabilire il periodo coperto dall'assicurazione.

Gli articoli 3, 4 e seguenti stabiliscono le modalità con le quali vengono calcolate le prestazioni assicurative e regolano i casi di eventuali divergenze nei calcoli del salario medio da prendersi in considerazione.

L'articolo 7 fa salvi gli eventuali diritti acquisiti in virtù di una Convenzione bilaterale stabilendo che utilità e diritti vengono conservati ovunque l'interessato abbia a risiedere.

La Convenzione è tutelata dalla formula arbitrale. L'articolo 9 stabilisce infatti che ogni eventuale divergenza sia risolta attraverso negoziazione diretta delle parti interessate; e nel caso di non raggiunto accordo la decisione finale sia rimessa ad un organismo arbitrale.

Nell'articolo 10 è stabilito fra l'altro che, ove una delle Convenzioni bilaterali esistenti tra i tre Paesi cessi di avere vigore, verrà con ciò stesso a cadere tutta la Convenzione tripartita.

Lo stesso articolo stabilisce che la durata della Convenzione è indefinita. Rimane però il diritto per ciascuna parte contraente di ritirarsi dall'accordo dandone notificazione alle altre parti contraenti e l'effetto della denuncia avrà vigore sei mesi dopo la sua notificazione.

Onorevoli colleghi,

la Convenzione tripartita che è sottoposta alla vostra approvazione è un passo notevole per la estensione delle norme previdenziali anche a tutti gli altri Stati europei.

Nell'ultima sessione del Consiglio d'Europa vennero infatti approvati gli schemi di Convenzioni che estendono a tutti gli Stati del Consiglio le norme relative alla sicurezza sociale quali ad un di presso sono preveduti nella presente Convenzione.

Una tutela uniforme per il lavoratore ovunque si rechi è una delle conquiste verso quella solidarietà di vita e di azione che deve collegare il lavoro nel mondo e le Nazioni fra di loro.

Inutile quindi aggiungere parole perché vogliate ratificare la Convenzione che vi è sottoposta.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.